

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

"Regolamento recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante " Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco , a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2005, n. 85 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il regolamento sulla organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del-----;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con.....

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del DPR 23 dicembre 2002, n. 314

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole "Corpo nazionale" sono aggiunte le seguenti parole: ", che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale".

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi :

"1-bis, Le funzioni vicarie vengono svolte dal comandante provinciale del capoluogo di regione che assume la denominazione di vice direttore regionale o interregionale.

1 -ter. Ferme restando le competenze dei comandanti provinciali, il direttore regionale, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianifica, coordina e controlla le attività dei comandi provinciali e ne attua il raccordo con il Dipartimento, con riferimento alle funzioni ed ai compiti attribuiti nell' articolo 3."

Art. 2***Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del DPR 23 dicembre 2002, n. 314***

1. La lettera a) dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è sostituita dalla seguente;

"a) proposta al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali occorrenti e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;"

2. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) attribuzione di incarichi e responsabilità di specifici progetti ai comandanti provinciali ed assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse informando il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

a-ter) invio di personale e mezzi, assegnati in ambito regionale, ai comandi provinciali in caso di necessità operative ed organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale;

a-quater) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con riferimento a:

1) componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano sul territorio di competenza, degli esperti NBCR regionali, del Nucleo investigativo antincendi regionale, degli aerosoccorritori e delle unità cinofile;

2) programmazione delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

3) ripartizione del personale discontinuo, assegnato alla direzione regionale, tra i comandi provinciali ed autorizzazione ai richiami in servizio;

4) trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandanti provinciali e informandone il Dipartimento; tali trasferimenti hanno durata massima non superiore a tre mesi, prorogabili, per una sola volta, di ulteriori tre mesi;

5) autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio;

6) coordinamento delle attività operative in tema di protezione e difesa civile dei comandanti provinciali, autorità provinciali tecniche di protezione civile e difesa civile;

a-quinqües) gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, per quanto attiene:

1) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale, compreso il pagamento delle competenze accessorie anche al personale funzionalmente dipendente di cui al punto 1 della lettera a -quater), e a quelle per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi;

2) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

3) dislocazione temporanea di mezzi, attrezzature e beni strumentali ai comandi provinciali nell'ambito del territorio di competenza;

- 4) espletamento delle procedure contrattuali per la fornitura di beni e servizi che interessino più comandi nell'ambito del territorio di competenza, su delega del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ;
- 5) rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

a-sexies) supporto ai comandi provinciali richiedenti nell'esame dei progetti di insediamenti industriali ed attività di tipo complesso o impianti di particolare rilevanza o che presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

a-septies) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

a-octies) azione di coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari.

3. La lettera c) dell'articolo 3 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è sostituita dalla seguente:

"c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale e delle altre componenti indicate al punto 1 della lettera a-quater), che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile."

4. La lettera d) dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è sostituita dalla seguente:

"d) rappresentanza in sede regionale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche per le relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;"

5. Al comma 3 lettera e) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo le parole "in sede provinciale" sono aggiunte le seguenti "ovvero attraverso i poli didattici territoriali ;

6. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

"e- bis) formulazione di proposte ed espressione di pareri al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in ordine a materie inerenti i servizi d'istituto;

e-ter) definizione, a livello regionale e d'intesa con il Dipartimento , di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio ed in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale;

e-quater) promozione della mappatura dei rischi e predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso;

e-quinquies) preparazione e direzione operativa di esercitazioni regionali di protezione civile e difesa civile, informandone preventivamente i Prefetti delle province interessate , per le eventuali azioni di coordinamento .

7. Al comma 1 dell' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, le parole "previa autorizzazione del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti "previa autorizzazione della competente direzione regionale o interregionale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.